

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROCCA DI PAPA E SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.

L'anno 2024, il giorno mese di a Rocca di Papa,

TRA

Rossella Fiore, nella qualità di Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino, che agisce nel nome, nell'interesse e per conto del Comune che rappresenta, in esecuzione della Giunta comunale... , che per semplicità di lettura si definisce "Concedente"

E

L'Associazione/ Società avente sede in

C.F./P.I.

costituita con atto del registrato presso per la quale interviene in qualità di legale rappresentante il/la Sig. /Sig.ra nato/a a

Che per semplicità di lettura si definisce "Concessionario"

Premesso che:

- La palestra annessa agli edifici scolastici sita via Cesare Battisti 14, è di proprietà del Concedente ed utilizzata dall'Istituto Comprensivo Leonida Montanari;
- In orario extrascolastico, la gestione delle palestre è di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione non esclusiva, in orario extrascolastico, della palestra scolastica sita in via Cesare Battisti 14, completa di spogliatoi e i relativi servizi, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, dotate delle attrezzature in esse installate, secondo le modalità ed alle condizioni di cui ai punti successivi, allo scopo di sensibilizzare la partecipazione dei cittadini alle attività sportive ed il loro inserimento nella vita sociale.

ART. 2 — USO DELLA PALESTRA

Il Comune concede la struttura per lo svolgimento di attività ginnico-sportive previste all'art.8 del regolamento comunale, compatibili con la destinazione d'uso della struttura. Il concessionario è tenuto a verificarne l'agibilità e le eventuali omologazioni per lo specifico uso, sollevando il Comune da ogni responsabilità in proposito.

Il concessionario deve consentire l'utilizzo da parte dell'Istituto Comprensivo e/o del Comune di Rocca di Papa, anche in orario extrascolastico, ogni qualvolta ne facciano richiesta, con preavviso di almeno 5 giorni, per un periodo strettamente necessario allo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Non è previsto né consentito in alcun modo l'accesso alla palestra da parte del pubblico nello svolgimento di manifestazioni che prevedano l'accesso di non iscritti nella compagine sociale.

Il concessionario non potrà dare in sublocazione, in tutto o in parte i locali in quanto ciò viene espressamente escluso, pena la risoluzione della convenzione.

E, inoltre, vietato porre installazioni senza la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 3 — DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 30 giugno 2027;

Il Concedente, oltre che per REVOCA disciplinata dall'art.11 della presente convenzione, ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e per ragioni di pubblico interesse, di recedere anticipatamente e con effetto immediato dalla presente convenzione senza che il concessionario possa vantare e alcun diritto risarcimento.

Alla scadenza della presente convenzione il gestore dovrà restituire l'impianto sportivo in buono stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento d'uso e le carenze relative all'atto di consegna.

ART. 4 — PULIZIA

Il concessionario deve provvedere:

- alla pulizia quotidiana della palestra, delle aree annesse ed aree esterne che consentono l'accesso alla palestra;
- alla pulizia e disinfezione quotidiana degli spogliatoi e dei servizi igienici con l'ausilio di idonei prodotti per l'igiene la pulizia provvedendo a proprie spese all'acquisto dei mezzi nonché dei prodotti necessari alla pulizia.

ART. 5 — SORVEGLIANZA

Il concessionario è responsabile dell'apertura e chiusura della palestra, della sorveglianza durante l'orario di utilizzo nonché sullo stato di conservazione delle attrezzature, degli arredi e delle strutture interne della palestra e alla tempestiva segnalazione, in forma scritta, all'Istituto comprensivo ed al Concedente di eventuali danni rilevati nella struttura o negli impianti non imputabili alle attività svolte in orario extrascolastico; è tenuto inoltre al risarcimento dei danni provocati agli stessi durante le attività svolte negli orari concessi per le attività extrascolastiche.

Il Comune e l'Istituto Comprensivo Leonida Montanari sono esonerati da qualsiasi responsabilità in ordine ai rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle disposizioni previste

Il Comune e l'Istituto Comprensivo Leonida Montanari saranno altresì sollevati da qualsiasi responsabilità civile per qualsiasi fatto avvenuto nei locali e vie di accesso agli stessi durante il tempo della concessione, come pure da qualsiasi responsabilità patrimoniale per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di concessione.

Si fa espressamente riferimento alle “Linee -Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” redatte ai sensi DL del 22 aprile 2021 e aggiornate al 1 giugno 2021, nonché a successive disposizioni in materia.

ART. 6 – GESTIONE DEI LOCALI

I locali vengono consegnati nello stato d’uso in cui si trovano e il concessionario con la firma della presente convenzione accetta la consegna degli stessi senza riserve.

Il convenzionato assume l’obbligo di provvedere al mantenimento in perfetta efficienza e pulizia per essere riconsegnata nelle condizioni in cui si trovava all’atto dell’affidamento, come verbale di consegna, ciò tutto a proprie cure e spese.

L’Amministrazione si riserva il controllo sulla regolare gestione della struttura, degli impianti e delle attrezzature, ogni qualvolta lo riterrà opportuno con il libero accesso da parte dei funzionari degli Uffici competenti.

Il concessionario si impegna inoltre:

- a) A non utilizzare i locali per fini diversi da quelli per cui sono stati costruiti e realizzati. Eventuali attività diverse, ma compatibili, devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale che, a tal fine, si riserva di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni tramite i propri uffici;
- b) Denunciare al Comune eventuali possibili turbative che dovessero essere arrecate da parte di terzi e, ove non vi provvedesse, si renderebbe responsabile dei danni che il Comune dovesse subire a causa della mancata e tempestiva denuncia.
- c) Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente, pena la revoca immediata dell’affidamento, al vigente REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO E LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI approvato con Deliberazione di C.C. n.7 del 24.02.2023.

ART. 7 – RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONI E GARANZIE

Il concessionario è direttamente responsabile per ogni danno a persone e/o cose cagionati in conseguenza dell’utilizzo del bene concesso nonché dalla mancata vigilanza e/o cattiva conservazione del bene nonché da ogni eventuale attività posta in essere.

Il gestore risponde, inoltre e, di tutti i fatti di gestione e del comportamento del personale, degli atleti e lo di altre persone presenti nella palestra a vario titolo per le mansioni assunte e si obbliga a tenere indenne ed a manlevare sia l’istituto Comprensivo e il Comune da qualsivoglia responsabilità civile e penale, da azione presente o futura, per danni derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi per la concessione dell’utilizzo della palestra negli spazi di cui al presente accordo.

A tal fine il gestore, prima dell’inizio dell’attività, il gestore dovrà stipulare e consegnare in copia al Comune, apposita polizza assicurativa e fideiussoria volta a coprire la responsabilità civile verso terzi e infortuni che garantisca gli operatori, addetti ed i frequentatori della palestra in orario extrascolastico con un massimale non inferiore a € 800.000,00.

All’atto dell’autorizzazione dovrà essere versata una cauzione o fideiussione a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti dell’importo complessivo di € 200,00, che sarà restituita all’atto della riconsegna dei locali, previa verifica della integrità degli stessi.

ART. 8 - PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI, ELETTRICI, METANO, ETC.

Poiché la palestra è annessa al plesso scolastico, le utenze relative all'utilizzo dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua sono a Carico del Comune;

ART. 9 - VALORE DEL CANONE E/O CONTROPRESTAZIONI

Il valore dell'importo da corrispondere al comune, in ossequio al disposto art. 10 del regolamento per l'uso delle strutture e degli impianti di proprietà comunale e in virtù del valore sociale ed aggregativo delle manifestazioni è pari a Euro 5,00/h da parte di ogni singola associazione sportiva che utilizzi la struttura oltre ad assumersi l'obbligo di inserire gratuitamente all'interno delle attività sportive n°2 bambini segnalati dai Servizi Sociali.

Il Concessionario si impegna a versare trimestralmente un importo calcolato sulla base delle ore di utilizzo dell'impianto sportivo tramite bonifico bancario all'IBAN IT60S0760103200000051214005 in favore del Comune di Rocca di Papa Servizio di Tesoreria indicando come causale "Utilizzo della Palestra Comunale per il mese di"

ART. 10 - PICCOLA MANUTENZIONE

E' facoltà del gestore, qualora se ne rilevi la necessità, e specialmente in caso di urgenza, proporre ed attuare, a proprio carico, piccoli interventi di manutenzione ordinaria quali, a titolo esemplificativo, la sostituzione di corpi illuminanti, di maniglie, manopole e similari.

Tali interventi potranno essere proposti ed autorizzati, previo parere del Concedente nel rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dalla disciplina di cui al D. Lgs 81/ 2008.

ART. 11 REVOCA

Il Concedente, ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio e per ragioni di pubblico interesse, di recedere anticipatamente e con effetto immediato dal presente accordo senza che il concessionario possa vantare alcun diritto o risarcimento.

Costituiscono specifici casi di revoca della concessione:

- l'utilizzo della Palestra in modo difforme da quanto stabilito nella presente convenzione.
- la mancanza di pulizie o grave pregiudizio dell'igiene.
- la violazione ingiustificata delle norme contenute nel presente accordo.
- il mancato versamento rimborso spese entro i termini stabiliti.
- l'accertata responsabilità per danni alle strutture intenzionali o derivanti da negligenza.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Restano a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative alla stipula del contratto, ove necessario.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge che disciplinano la soggetta materia.

Tutto quanto non espressamente previsto è regolato dalle vigenti norme generali in materia di concessioni di beni della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni del Codice Civile, ove applicabili.

Le parti definiscono amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione, qualora ciò non sia possibile competente è il Tribunale di Velletri. Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant' altro occorre per dare corso legale alla convenzione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE